a.caruso@cni-online.it

Da: Teresa Gigliotti <avv.teresagigliotti@gmail.com>
Inviato: lunedì 19 novembre 2018 09:17
A: Angela Caruso; segreteria CNI
Oggetto: Sentenza Cassazione Ing. Renzo Ress
Allegati: Allegato_1538193.pdf

Spett.le Segreteria ,
In allegato invio copia della sentenza della Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso proposto dall'Ing. Renzo Ress avverso la sentenza del C.N.I.
Cordiali saluti .
Avv. Teresa Gigliotti

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libra ESVA ed è risultato non infetto

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
19/11/2018 E-ac/7944/2018

28114-18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

DISCIPLINARE PROFESSIONISTI

Ud. 21/09/2018 - PU

R.G.N. 1332/2018

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALBERTO GIUSTI - Presidente -

Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1332-2018 proposto da:

RESS RENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RAMBALDI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

3104
2018

- ricorrente -

contro

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TRENTO

CONSIGLIO DISCIPLINA ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TRENTO

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE TRENTO

- intimati -

avverso la decisione n.6/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI di ROMA, depositata il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G. nella persona del Sostituto procuratore dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

Con lettera del 14.1.2015 inviata anche per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento, il geom. Franco Albertini chiedeva all'ing. Ress Renzo la restituzione della documentazione consegnatagli in originale in relazione ad una consulenza di parte inerente un accertamento tecnico preventivo promosso dal Condominio Poia di Comano Terme. Dopo la conclusione dell'incarico e il saldo della parcella l'ing. Ress, ancorché richiesto, aveva infatti omesso la riconsegna della documentazione.
Veniva quindi aperto un procedimento disciplinare a carico di Ress Renzo all'esito del quale veniva comminata la sanzione dell'avvertimento. Il provvedimento disciplinare veniva impugnato dal Ress ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dopo aver respinto alcune doglianze preliminari, confermava la decisione del Consiglio di Disciplina territoriale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ress affidandosi a tre motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questo grado. Il ricorrente non ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione nella parte in cui essa si rivolge nei confronti del Consiglio di disciplina dell'Ordine degli

ingegneri della Provincia di Trento e del Consiglio nazionale degli ingegneri, che non sono organi legittimati a resistere al gravame.

Passando poi all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.44 comma 2 R.D. 23.10.1925 n.2537, 24 e 111 Cost. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Consiglio nazionale di disciplina avrebbe confermato la decisione dell'Ordine territoriale senza provvedere all'ascolto in contraddittorio dei testimoni indicati rispettivamente dall'Albertini –soggetto segnalante– e dal Ress. Ad avviso del ricorrente, da tale omissione sarebbe derivata una compromissione del suo diritto di difesa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Consiglio nazionale di disciplina avrebbe confermato la decisione di prima istanza in assenza della prova certa del fatto ascrittogli e, anzi, in presenza della prova contraria, posto che la teste Spangaro aveva dichiarato che i documenti erano stati riconsegnati all'Albertini.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Consiglio nazionale di disciplina avrebbe confermato la decisione di prima istanza senza considerare che le dichiarazioni della teste Spangaro erano state ritenute inattendibili dall'Ordine territoriale da un lato in quanto la stessa è la moglie del Ress, e dall'altro in quanto esse contrastavano con quanto dichiarato dall'Albertini. In tal modo, secondo il ricorrente il primo giudice avrebbe apoditticamente privilegiato la ricostruzione del soggetto segnalante rispetto a quella fornita dall'incolpato.

Le doglianze, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Con esse, infatti, il ricorrente sollecita un inammissibile riesame delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito teso all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Per quanto attiene in particolare alle modalità di svolgimento dell'istruttoria, va ribadito il principio secondo cui *"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. L, Sentenza n.11933 del 07/08/2003, Rv.565755; Cass. Sez. L, Sentenza n.322 del 13/01/2003, Rv.559636). Ne consegue l'inammissibilità di doglianze con le quali il ricorrente proponga una valutazione

alternativa dell'ammissibilità o della rilevanza delle prove rispetto a quella operata dal giudice di merito.

Inoltre, con specifico riferimento al terzo motivo si deve osservare che il primo giudice aveva ritenuto inattendibile la testimonianza della Spangaro sulla base di una duplice motivazione: da un lato, per essere la stessa moglie del Ress e sua collaboratrice di studio, e dall'altro perché le sue dichiarazioni erano contrarie a quanto allegato dal segnalante Albertini. La censura proposta dal ricorrente si riferisce alla seconda *ratio*, senza attingere la prima -relativa ai rapporti di coniugio e collaborazione esistenti tra il Ress e la Spangaro- ond'essa si rivela anche sotto questo profilo inammissibile.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 21 settembre 2018.

Il Presidente

(A. Giusti)

Alberto Giusti

Il Consigliere estensore

(S. Oliva)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 05 NOV. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **TERESA GIGLIOTTI.**

Roma, 16 novembre 2018

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.94

Cons.li

Da "vitaliti" <vitaliti@pec.ording.roma.it>
A "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>
Data mercoledì 29 agosto 2018 - 10:21

Ponte di Genova - Renzo Piano

Spettabile Consiglio degli Ingegneri,

vi invito ad indire una conferenza stampa per spiegare agli italiani che l'arch. Renzo Piano non può progettare un ponte in base agli artt. 51,52 del RD 253 del 23.10.1925.

Sarebbe il caso che il Consiglio difendesse la categoria degli ingegneri con più veemenza, anche a seguito all'bolizione dell'art.55 del RD 253 del 23.10.1925 che consentiva agli ingegneri di progettare anche la parte architettonica dei beni vincolati (cfr sentenza CdS 860/2002)

Distinti saluti

prof. ing. Antonio Vitaliti
ARCHITECTURE & ENGINEERING CO. s.r.l.u.
via Pietro Campora 25 - 00152 Roma
T. 0658233545 C.3404853816 F.06233235595
arching90@libero.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
30/08/2018 E-rsp/5851/2018

